



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 29 aprile 2020

Egregio
Ing. Francesco RAINALDI
Responsabile del Procedimento
Azienda USL
Dipartimento tecnico patrimoniale
Via Altura 7
40139 BOLOGNA

e p.c. ANAC
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: procedura aperta per affidamento di servizi di ingegneria e architettura per: nuova maternita' e pediatria con ampliamento pronto soccorso per area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna, realizzazione casa della salute di San Lazzaro di Savena

Egregio Ingegnere,

in relazione al bando in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, nel più ampio spirito collaborativo, vorrei formulare delle osservazioni in merito ad alcuni punti contenuti negli atti di gara.

In particolare mi riferisco al paragr. 2.2 del disciplinare di gara in cui viene precisato che "Le condizioni minime di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti: a. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base dell'elencazioni contenute nelle tabelle per il calcolo dei corrispettivi di cui al DM 17 giugno 2016 (Ministero della Giustizia), per un importo globale pari a € 7.000.000,00 di cui

Tale clausola, dal momento che indica un importo di ammontare pari a 7.000.000,00 euro, sembra prevedere, per la dimostrazione dei requisiti tecnici, il riferimento all'importo della prestazione (3 501 482.81 euro) e perciò all'importo dei servizi svolti si pone quindi in contrasto con le disposizioni Anac vigenti (Bando tipo n. 3, approvato con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, e linee guida n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, aggiornate alla delibera n. 417 del 15 maggio 2019) che invece fanno riferimento all'importo dei lavori. Tali disposizioni Anac prevedono infatti, rispettivamente al paragr. 7.3 e alla parte IV, paragr. 2.2.2.1 lett. b), al fine della dimostrazione del requisito, "l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie all'elenco di servizi di ingegneria".

In secondo luogo al paragr. 3.5 del disciplinare di gara si richiede l'elaborazione di una proposta progettuale e non l'individuazione di caratteristiche metodologiche, previste invece dalle disposizioni Anac (paragr. 18 del bando tipo n. 3 e parte VI, paragr. 1.1 lett. b) delle Linee guida anacn. 1). La richiesta di una proposta progettuale è generalmente assimilata alla documentazione necessaria per la partecipazione ai concorsi di idee, non si comprende quindi il motivo di tale indicazione in considerazione all'oggetto dell'appalto. Inoltre va rilevato che così facendo mancherebbe la valutazione dell'elemento metodologico dell'offerta, necessario per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (va precisato che le qualifiche professionali e l'organigramma vengono richieste dal disciplinare ma non sono oggetto di valutazione).

In ultima analisi, al paragr. 3.5 lett. h si richiede "Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di due progetti eseguiti negli ultimi cinque anni dal team di professionisti qualificabili come significativi della propria capacità progettuale".

Va innanzitutto evidenziato che la richiesta del cd. merito tecnico riferito agli ultimi cinque anni non risulta in linea con i vigenti chiarimenti Anac (Linee guida Anac n. 1 sui servizi di ingegneria e architettura, parte relativa agli elementi di valutazione e al criterio di professionalità e adeguatezza delle offerte - parte VI punto 1.1 lett. a). A tale riguardo la nota illustrativa alle linee guida prevede che "Al fine di garantire il necessario coordinamento degli atti, è stata modificata la Parte VI, punto 1.1, lett. a) delle Linee guida n. 1, nel senso già indicato dal Bando tipo n. 3. Il bando tipo Anac, vincolante per tutte le stazioni appaltanti, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 723 del 31 luglio 2018 ed entrato in vigore il 27 agosto 2018, non prevede infatti alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico. Ne consegue che i candidati possono illustrare in sede di offerta tre servizi relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell'affidamento, svolti lungo tutto l'arco della sua vita professionale"(così come previsto nella nota illustrativa al bando tipo Anac).

Inoltre lo stesso paragr. 3.5 del disciplinare di gara precisa che "saranno valutabili solo progetti per cui il team ha redatto tutti i livelli di progettazione". Tale clausola, dal momento in cui richiede, al fine della valutazione delle offerte, servizi redatti per tutti i livelli di progettazione, non è conforme alle disposizioni Anac che prevedono soltanto la richiesta

di servizi affini a quelli oggetto di appalto. In particolare l'Anac chiarisce che la professionalità e adeguatezza dell'offerta deve essere "desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe. Pertanto l'Autorità, nelle Linee guida n. 1 e nel bando tipo n. 3, cita esclusivamente interventi affini senza fare particolare riferimento ai livelli di intervento.

Alla luce di quanto esposto, Le sarò pertanto grato se vorrà modificare gli atti secondo quanto segnalato in modo da adeguare gli stessi alle vigenti disposizioni, assicurare la più ampia partecipazione ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.



Gabriele Scicolone